



Comune di Dignano

Regolamento Consulta Sociale

(Allegato alla deliberazione C.C. n° 26 del 22/04/2009)

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

In attuazione dei principi contenuti nello statuto viene istituita la Consulta Sociale.

La Consulta sociale provvede a:

- promuovere la crescita qualitativa delle realtà associate sui problemi delle età e delle condizioni della persona, sviluppando una forte integrazione nella vita sociale;
- favorire il confronto per condividere orientamenti e prospettive nella realizzazione di progetti attinenti alla qualità della vita;
- valorizzare le risorse delle associazioni per migliorare l'efficacia degli interventi di carattere sociale;
- attuare il confronto sugli indirizzi, i programmi, le iniziative ed esprimere pareri sugli interventi di politica sociale realizzati nel Comune di Dignano;
- favorire la crescita di una Comunità solidale per prevenire l'emarginazione, la disabilità e la dipendenza;
- promuovere studi e ricerche sulle condizioni di vita della comunità locale;
- proporre programmi ed iniziative di integrazione sociale e di confronto culturale e generazionale.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE

Possono far parte della Consulta tutti gli enti, le associazioni e le organizzazioni operanti nell'ambito delle varie condizioni della persona e che agiscono senza scopi di lucro. L'adesione alla Consulta deve essere comunicata per iscritto al Comune, dal legale rappresentante o dal responsabile dell'ente, dell'associazione o dell'organizzazione indicando il nominativo del membro delegato.

Ogni rappresentante può essere, in caso di necessità, sostituito su delega scritta del rappresentante stesso, da consegnarsi al Presidente prima dell'inizio della seduta.

Decadono da membri della Consulta gli enti, le associazioni o le organizzazioni che, per tre volte consecutive risultino assenti, senza giustificazione, alle assemblee della Consulta stessa

ARTICOLO 3 - ORGANI

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea
- le Commissioni
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 4 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da:

- i delegati indicati dagli enti, associazioni e organizzazioni come indicato all'art. 2;
- il Sindaco o Assessore delegato all'assistenza;
- n. 2 consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, individuati dalla Conferenza dei capigruppo a termini del regolamento del Consiglio comunale.

L'Assemblea può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altre persone, che, per interessi, conoscenze ed attività, possano dare un fattivo contributo alla trattazione dei vari temi proposti.

L'Assemblea ha il compito di:

- costituire le commissioni per la programmazione delle iniziative;
- esprimere indirizzi per l'attuazione dei compiti della Consulta;
- accettare l'adesione di nuovi enti, associazioni o organizzazioni secondo i requisiti previsti dall'art. 2;
- fare proposte, agli organi istituzionali del Comune, su temi attinenti le varie condizioni della persona;
- eleggere il Presidente della Consulta Permanente Sociale.
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo che non siano già componenti di diritto.

L'Assemblea si riunisce:

- in sessione ordinaria almeno due volte l'anno;
- in sessione straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo della Consulta.

La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato all'assistenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi otto giorni prima della riunione al legale rappresentante o al responsabile degli enti, associazioni e organizzazioni che fanno parte della Consulta.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei delegati di cui all'art. 3.

Le decisioni dell'assemblea vengono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Dopo il rinnovo di ogni Consiglio Comunale il Sindaco o l'Assessore delegato all'assistenza avviano la procedura per il rinnovo dell'Assemblea e quindi di tutti gli altri organi della Consulta Sociale.

ARTICOLO 5 - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Il Presidente della Consulta Sociale viene eletto dall'Assemblea nelle sua prima seduta con precedenza su ogni altra decisione. Il presidente deve essere scelto tra i componenti l'Assemblea.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e viene nominato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Assemblea.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea della Consulta;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- rappresentare la Consulta nei rapporti con gli organi del Comune e la società civile.

ARTICOLO 6 - LE COMMISSIONI

L'Assemblea, se le condizioni lo consentono, può costituire al suo interno apposite commissioni sulle materie di competenza della Consulta Sociale.

Le commissioni hanno il compito, nell'ambito degli indirizzi indicati dall'Assemblea, di predisporre proposte ed iniziative sulle materie assegnate.

Le commissioni eleggono al loro interno un coordinatore con il compito di informare il Consiglio Direttivo sull'andamento dei lavori della Commissione;

La prima convocazione della Commissione è presieduta dal delegato più anziano di età.

L'elezione del coordinatore avviene a scrutinio segreto. Viene nominato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri e precisamente:

- dal Presidente (*membro di diritto*)
- dal Sindaco o Assessore delegato all'assistenza (*membro di diritto*)
- da un Medico di Medicina Generale operante sul territorio - scelto, a rotazione dal Sindaco, previa sua disponibilità ed assenso (*membro di diritto*)
- da un esperto in campo socio/assistenziale designato dal direttore del distretto socio sanitario di San Daniele del Friuli (*membro di diritto*)
- da 4 membri dell'assemblea eletti dall'Assemblea medesima al suo interno

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti almeno 4 membri.

Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo richiedano almeno due membri del Consiglio stesso o il Sindaco o Assessore delegato all'Assistenza.

Il Consiglio Direttivo decade automaticamente quando non si riunisce per tre volte consecutive: la decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- predisporre l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la convocazione dell'Assemblea
- curare i rapporti e la circolazione delle informazioni tra le associazioni, gli enti e le organizzazioni sulle attività della Consulta e delle commissioni;
- curare il calendario delle riunioni degli organi della Consulta; formulare proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- attuare le indicazioni ed i progetti elaborati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica come l'Assemblea.

ARTICOLO 8 - SURROGHE

Alle surrogazioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, delle Commissioni e dell'Assemblea, che per qualunque motivo cessino dall'incarico, si provvede con le stesse modalità previste per le nomine.

ARTICOLO 9 - SCIoglimento

L'inadempienza o la trasgressione da parte della Consulta o di uno dei suoi organi nei confronti del Regolamento comportano lo scioglimento della Consulta o dell'organo coinvolto mediante delibera della Giunta Comunale.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

* * *